



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MODENA
sezione fallimentare

Il Giudice dott EMILIA SALVATORE:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

NINFA MARIA GENCO

RICORRENTE

esaminata la domanda di omologazione del piano del consumatore depositata dalla ricorrente sopra indicato in data 10-6-2021 ;

vista la relazione di attestazione del piano proposta dall'OCC DOTT. Federica Bedoni

rilevato che

deve essere confermata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt.7, 8 e 9 L. n. 3/2012, tenuto conto della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti ;

il piano appare fattibile, come attestato dal professionista incaricato e si fonda sulla messa a disposizione dei creditori di una quota parte dello stipendio della ricorrente pari a € 1500,00 mensili netti per tutta la durata della procedura, quota mensile posta a disposizione dei creditori pari a € 200,00 mensili per 5 anni per complessivi € 12.000,00 , a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari allo stato a € 50.023, 83 come dato atto dall'OCC nella sua relazione, non essendo la stessa titolare di beni immobili; deve escludersi che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia determinato il sovraindebitamento con “ colpa grave, mala fede o atti in frode” ai creditori, non essendo sufficiente la colpa lieve in base all'art 7 comma 2 l 3/2021 come modificato dall'art 4 ter dl 137/2020;

all'esito della udienza di omologa è emerso il consenso dei debitori al piano proposto, fatta eccezione per l'Inps sede di Palermo che ha proposto opposizione all'omologa deducendo la mancata inclusione del proprio credito di € 1.182,51 nella proposta, contestazione infondata posto che il relativo credito risulta inserito tra i crediti chirografari e verrà pertanto soddisfatto in eguale misura degli altri creditori chirografari;

quanto al ricorso della ricorrente al credito al consumo lo stesso è stato determinato dalla necessità di far fronte alle esigenze di vita abitative e di prima necessità e non a spese voluttuarie, nella prospettiva di far fronte al proprio indebitamento con il reddito da lavoro dipendente come insegnante anche se precaria, dovendosi per altro rilevare che in sede di finanziamenti è stato dato atto della effettiva situazione economica e reddituale da parte della richiedente, per cui era onere del soggetto finanziatore, dotato di specifiche competenze professionali, valutare il relativo merito creditizio e concedere o meno il finanziamento richiesto ;



quanto al raffronto tra piano del consumatore e liquidazione dei beni deve rilevarsi che la parte di reddito messa a disposizione dei creditori rappresenta l'importo massimo possibile, atteso che la restante parte del reddito percepito dalla ricorrente risulta necessario per far fronte alle sue primarie esigenze di vita e che in sede di liquidazione non vi sarebbero pertanto ulteriori beni o risorse che potrebbero essere poste a disposizione dei debitori, tenuto conto che l'unico bene intestato alla ricorrente è costituito da una autovettura usata di epoca risalente, priva di valore economico e di beni mobili impignorabili ritenuto pertanto che la proposta così come formulata meriti accoglimento;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis della l. n. 3/2012

OMOLOGA

Il piano del consumatore proposto da **NINFA MARIA GENCO** ;

dispone

che un estratto del presente decreto sia pubblicato sul sito INTERNET di questo Tribunale disponendo altresì che l'OCC DOTT Bedoni provveda alla comunicazione ai creditori dell'omologa del piano entro gg 10 dalla avvenuta comunicazione del presente provvedimento manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Modena, 20 luglio 2021

Il Giudice

Dott. Emilia Salvatore

